

3. Qualora la messa a disposizione di cui alla seconda questione debba essere considerata una «prestazione di servizi», se l'art. 1, n. 4, della direttiva, a differenza di un accordo quadro ai sensi dell'art. 1, n. 5 della direttiva, vada interpretato nel senso che per «concessione di servizi» si intende anche il conferimento di un appalto in cui:

- la decisione sul se e in quali casi l'appaltatore riceva singoli incarichi non viene presa dall'appaltante, bensì da terzi;
- il pagamento dell'appaltatore è effettuato dall'appaltante, in quanto solo quest'ultimo, secondo la legge, è debitore della remunerazione ed è obbligato alla prestazione di servizi nei confronti dei terzi, e
- l'appaltatore, prima di ricevere la richiesta di terzi, non è tenuto a prestare, né offrire, alcun servizio.

(<sup>1</sup>) GU L 134, pag. 114.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 12 luglio 2007 — Termoraggi SpA/Comune di Monza e altri**

(Causa C-323/07)

(2007/C 235/14)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Termoraggi SpA

Convenuti: Comune di Monza e altri

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 6 della direttiva CE 92/50 (<sup>1</sup>) del 18 giugno 1992 possa ritenersi applicabile alla questione oggetto del presente giudizio, e quale interpretazione debba darsi del medesimo articolo ai fini della verifica della compatibilità dei provvedimenti impugnati con la normativa comunitaria, nei termini indicati in motivazione.

(<sup>1</sup>) GU L 209, p. 1-24.

**Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia**

(Causa C-335/07)

(2007/C 235/15)

Lingua processuale: il finlandese

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Koskinen, M. Patakia e S. Pardo Quintillán)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto le acque reflue per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti (a. e.), è venuta meno agli obblighi incombenenti ai sensi dell'art. 5, nn. 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE (<sup>1</sup>), concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Tutti gli ambienti idrici della Finlandia vanno considerati quali aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271/CEE. Data tale situazione, è applicabile in tutto il territorio della Finlandia l'obbligo di provvedere affinché tutte le acque reflue per gli scarichi di agglomerati con oltre 10 000 a. e. siano trattate in maniera più spinta. L'azoto è un fattore rilevante nell'eutrofizzazione di parti del mare di Botnia ed è un fattore decisivo nel Saaristomeri e nel golfo di Finlandia. La parte centrale del mar Baltico è delimitata in primavera dall'azoto. L'eutrofizzazione di tali aree è incontestabile. La riduzione del carico di azoto e di fosforo aiuterebbe a prevenire l'infiorescenza primaverile e estiva di fitoplancton. Il fatto che la Finlandia non abbia provveduto ad eliminare l'azoto dalle acque reflue urbane per tutti gli scarichi di agglomerati con oltre 10 000 a. e. costituisce una violazione dell'art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva 91/271/CEE.

(<sup>1</sup>) GU L 135, pag. 40.